

Allegato "A"

alla delibera di C.C. n.° _____ del _____

COMUNE DI MARRADI

COD. POST. 50034

PROVINCIA DI FIRENZE

PIAZZA SCALELLE, 1 - TELEF. (055) 8045005

- FAX (055) 8045803

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Approvato con delibera di C.C. n.° 45 del 23.05.1994

Modificato con delibera di C.C. n.° 54 del 28.11.2005

TITOLO I°

Parte generale

Art.1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento contempla e disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio di cui al Capo II articoli da 38 a 57 del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507 e successive modificazioni.

Art.2

Oggetto della tassa

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Sono , parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa, con esclusione dei balconi, verande e simili di carattere stabile.

La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale.

Art.3

Occupazioni permanenti e temporanee

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:

- a) Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque, durata non inferiore all'anno, e comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Ai soli fini dell'applicazione della tassa sono considerate occupazioni temporanee, da tassare con tariffa ordinaria temporanea maggiorata del 20%, le occupazioni, sia temporanee che permanenti, che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno.

Art.4 Soggetti attivi e passivi

La tassa è dovuta al Comune dal Titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza dall'occupante i fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

Art.5 Regolamento e tariffe

Le modalità per la richiesta, il rilascio, la decadenza, la revoca ed il rinnovo delle concessioni ed autorizzazioni di occupazioni di spazi ed aree pubbliche, nonché l'applicazione delle tariffe sono disciplinate dal capo II^o del D.L. 507/93 e successive modificazioni, e dal presente regolamento.

Le tariffe, di cui all'allegato A) del presente Regolamento, possono essere modificate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo.

Il mancato adeguamento tariffario entro i termini i cui al precedente comma comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore ovvero l'adeguamento automatico delle stesse alla misura fissata per Legge.

Art.6 Domanda di occupazione

- 1) Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, deve farne apposita domanda al Comune.
In caso di trasmissione tramite il servizio postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo. Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza.
- 2) La domanda deve contenere:
 - a) L'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
 - b) L'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura;
 - c) L'oggetto dell'occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, la modalità d'uso;
 - d) La sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune, nella misura che è determinata dall'ufficio competente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione.

- 3) La domanda deve essere corredata, quando occorre, dalla relativa documentazione tecnica. Comunque, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda. Al fine del rilascio degli atti autorizzativi di cui al comma I°, dovranno essere acquisiti preventivamente i pareri dell'ufficio tecnico comunale e del servizio polizia municipale, nonché quello degli altri uffici eventualmente interessati.

Art.7

Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione

L'autorità competente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo o spazio pubblico. Nell'atto sono indicate: la durata della occupazione, la misura dello spazio concesso nonché le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione.

Ogni atto di concessione od autorizzazione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni od autorizzazioni. La concessione o l'autorizzazione deve indicare il tipo di occupazione, la durata, la superficie e viene accordata:

- a) senza pregiudizi di diritti di terzi;
- b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
- c) con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni.

Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possano essere arrecati da terzi per effetto della concessione.

Al termine della concessione, qualora la stessa non venga rinnovata, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sua cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.

Art.8

Obblighi del concessionario

Le concessioni e le autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee sono rilasciate a titolo personale e non è consentita la cessione.

Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione o autorizzazione di occupazione di suolo.

È pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa.

Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese, secondo le prescrizioni impartite dall'Amministrazione Comunale.

Art.9

Decadenza della concessione o dell'autorizzazione

Sono cause di decadenza della concessione o dell'autorizzazione:

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario, dei collaboratori o dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- la violazione delle norme di legge o regolamenti dettate in materia di occupazioni dei suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
- la mancata occupazione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data prevista per l'inizio dell'occupazione, nel caso di occupazione permanente;
- il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.

Art.10

Revoca delle concessioni e autorizzazioni

È sempre disposta la revoca delle concessioni e autorizzazioni per l'inosservanza delle norme contenute nel D.L. 507/93, e successive modificazioni, per motivi di ordine pubblico, pubblico interesse e circolazione stradale.

Le concessioni del sottosuolo non possono però essere revocate se non per necessità di pubblici servizi.

La revoca di concessioni o autorizzazioni per i motivi di cui ai precedenti commi concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo senza interessi.

La decadenza della concessione o autorizzazione per le cause previste dall'art. 9 non dà diritto al rimborso della tassa pagata.

Art.11

Rinnovo

I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza.

Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione o della concessione ha l'obbligo di presentare, prima della scadenza, domanda di rinnovo indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga dell'occupazione.

Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.

Art. 12

Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico

Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, ecc. nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione o l'autorizzazione comunale.

L'autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni la qualità dei conduttori, ecc.

Art.13

Autorizzazioni ai lavori

Quando sono previsti i lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso della concessione o dell'autorizzazione dei lavori.

Art.14

Occupazione con ponti, steccati, pali, ecc

Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc. sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione e di allestimento di durata non superiore a 12 ore diurne.

Art.15

Occupazione con tende e tendoni

Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale.

Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la rimozione o sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.

Art.16

Concessione di suolo pubblico per l'esercizio del commercio

Le concessioni e le autorizzazioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni della Legge 28/03/1991, n. 112 e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.M. 248 del 04/06/1993.

Art.17

Rimozione dei materiali ad occupazioni abusive

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche si procede ai sensi dell'art.20 del D.L. 285/92.

TITOLO II° Disciplina Tariffaria

Art.18

Classificazione del Comune

Il Comune di Marradi è classificato ai sensi dell'art. 43 del D.L. 507 del 15/11/1993, nella classe V^.

Art.19

Tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche

Le occupazioni di suolo, soprasuolo e sottosuolo pubblico sono soggette al pagamento della tassa secondo le norme di Legge e del presente Regolamento.

Per le occupazioni permanenti la tassa è annua; per le occupazioni temporanee la tassa si applica in relazione alla durata dell'occupazione in base a tariffe giornaliere o riferite a fasce orarie.

La stessa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

A tale scopo il territorio comunale è classificato nelle seguenti due categorie:

- Categoria I: Centri Abitati;
- Categoria II: Fuori dei centri abitati;

così delimitate ai sensi dell'art.4 del D.L. 285/92 (Nuovo Codice della Strada), con delibera G.M. n. 125 del 23/04/94.

La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.

Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadro o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati per le occupazioni sia temporanee che permanenti sono calcolate in ragione del 10%.

Le occupazioni del sottosuolo e soprasuolo stradale di cui al 1° comma dell'art.46 del Decreto Legislativo 507/93 e successive modifiche sono tassate in base a criteri stabiliti nel successivo art.47 del citato Decreto Legislativo 507/93 e nel 4° comma dell'art.42.

Per le occupazioni con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 metri quadrati, del 25% per la parte eccedente 100 metri quadrati e fino a 1000 metri quadrati, del 10% per la parte eccedente i 1000 metri quadrati.

Art.20

Occupazioni permanenti soggette al pagamento

Si presumono per la loro natura occupazioni permanenti soggette al pagamento della tassa:

- a) tende solari, chioschi, edicole, casotti, pensiline, porta insegne, infissi di qualsiasi natura o specie portanti pubblicità, annunci e simili che comunque proiettano al suolo;
- b) isole spartitraffico o qualsiasi rialzo del piano pedonale;
- c) passi-carrai e accessi carrabili previsti dal successivo art.23;
- d) occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, occupazioni con pali in legno, ferro, cemento, travi o tralicci;
- e) occupazioni di suolo o sottosuolo con distributori di carburante e relativi serbatoi con combustibili liquidi da riscaldamento e manufatti vari;
- f) distributori automatici di tabacchi;
- g) autovetture adibite a trasporto pubblico.

Art.21

Tariffe

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle misure di tariffa indicate nella tabella A) allegata al presente Regolamento.

Art.22

Occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo

Per le occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo di cui alla lettera a) dell'art. 44 del D.L. 507/93 la tariffa è ridotta del 50%.

Art.23

Passi carrabili

Per passi carrabili, la tariffa di cui all'art. 21 comma 1 è ridotta del 50%.

Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso ai veicoli alla proprietà privata.

La tassa è commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura all'accesso per la profondità del marciapiede o del manufatto.

Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite va calcolata in ragione del 10%.

La tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili quando posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

Il Comune su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma precedente e tenuto conto delle esigenze di viabilità, possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. In tale caso la superficie tassabile è ottenuta dal prodotto della larghezza effettiva del passo **per la profondità forfetaria di mt. 1**. Tale superficie non può essere comunque superiore a mq. 10. La tariffa applicata è quella di cui al comma 1.

Sono soggette a tassazione con le stesse modalità dei precedenti commi anche passi carrabili unici e indispensabili per l'accesso ai fondi rustici.

La tariffa è parimenti **ridotta del 90%** per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti, la tariffa è **ridotta del 50%**.

La tassa relativa all'occupazione con passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a 20 annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Per la realizzazione di passi carrabili di nuova costruzione devono essere conservate anche le norme contenute nell'art.46 del D.P.R. 495 del 16/12/1992 (Regola mento d'esecuzione del nuovo codice della strada).

Il Comune rilascia apposito cartello di divieto di sosta ai sensi dell'art. 120, comma 1° lettera 3a del D.P.R. 495 del 16/12/1992. Il costo del segnale è a carico del contribuente e dovrà essere versato direttamente all'ufficio comunale competente al rilascio della concessione, al

momento della consegna del cartello. Il costo del segnale verrà fissato con separato atto della Giunta Municipale.

Art. 24

Occupazioni temporanee soggette al pagamento della tassa

Sono considerate occupazioni temporanee e quindi assoggettate al pagamento della relativa tassa:

- a) steccati, ponteggi e recinzioni per cantieri edili e d'ogni altra occupazione per lavori stradali e sotterranei, depositi di materiali;
- b) chioschi e simili, banchi, veicoli, mostre, vetrine, capannoni, stands pubblicitari;
- c) tende solari per il periodo di esposizione, esposizioni di merci nella pubblica via, marciapiedi e porticati, davanti ai negozi di vendita o all'interno di mercati;
- d) parchi di divertimento, spettacoli viaggianti, circhi equestri, tiri a segno e simili, comprese le loro carovane;
- e) tavoli e sedie, ombrelloni, portalampe, recinti di piante ornamentali od altro all'esterno di pubblici esercizi, od attività artigianali od industriali;
- f) pali porta-insegne reclam e simili, rastrelle per biciclette o motocicli, striscioni pubblicitari;
- g) autovetture da piazza che stazionano nelle aree a ciò destinate dall'Amministrazione Comunale;
- h) mercanzie e materiali di qualsiasi specie destinati a rimanere nello stesso luogo oltre il tempo necessario al semplice carico e scarico.

Art.25

Occupazioni temporanee disciplina e tariffe (modificato con delibera di C.C. n.° _____ del _____)

- 1) Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 19 del presente regolamento, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. Per le occupazioni di durata non inferiori a 15 giorni la tariffa è **ridotta del 50%**.
- 2) La tassa si applica a giorno, a metro quadrato, o a metro lineare in base alle tariffe indicate nell'allegato a) del presente Regolamento in relazione alle seguenti fasce orarie di occupazione:
 - **fino a 6 ore** **riduzione del 15%**
 - **da 6 a 12 ore** **riduzione del 10%**
 - **oltre 12 ore** **tariffa giornaliera intera**
- 3) Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è **ridotta del 70%**. Ove le tende poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata limitatamente alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

- 4) Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa di cui al comma 2 del presente articolo è **umentata del 50%**.
- 5) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa di cui al comma 2 del presente articolo è **ridotta dell'80%** e sono calcolate in ragione del 50% sino a mq. 100, del 25% per la parte eccedente i mq.100 e fino a mq. 1.000 e del 10% per la parte eccedente i mq. 1.000.
- 6) Per le occupazioni temporanee pei fini di cui all'art. 46 de D.L. 507/93 la tariffa è **ridotta del 50%**.
- 7) Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche - culturali la tariffa di cui al comma 2 del presente articolo è **ridotta dell'80%**.
- 8) Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la tariffa di cui al comma 2 del presente articolo è **ridotta del 50%** e la riscossione avviene mediante convenzione.
- 9) Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate la tariffa è applicata nella misura stabilita per le occupazioni temporanee di suolo pubblico.
- 10) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto le tariffe di cui ai commi precedenti sono **ridotte del 50%**.
- 11) Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è **ridotta del 50%**.
- 12) Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono **ridotte del 50%**.

Art.26 **Esenzioni della tassa**

Sono esenti del pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.L/vol. 15/1171993, n. 507.

Art.27 **Denuncia e versamento**

"Gli adempimenti connessi alla denuncia della tassa avvengono con le modalità di cui all'art. 50 del D.Lgs 507/93.

Il termine di pagamento della TOSAP è fissato dal D.Lgs n.507/93 e successive modificazioni al 31 gennaio di ogni anno. Ove il termine di approvazione del bilancio di previsione fosse differito oltre la scadenza del 31 dicembre, il termine di pagamento della TOSAP è comunque

fissato all'ultimo giorno del mese successivo alla data di effettiva approvazione del bilancio dell'ente.

Per le occupazioni effettuate nell'esercizio del commercio su aree pubbliche da parte di assegnatari di posteggio, il pagamento della tassa avverrà con cadenza semestrale entro e non oltre l'ultimo giorno del mese successivo alla data di effettiva approvazione del bilancio dell'ente per il primo semestre ed entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno per il secondo semestre."

Art.28

Accertamenti rimborsi e riscossione coatta

Gli adempimenti connessi all'accertamento, al rimborso e alla riscossione coatta della tassa avvengono con le modalità di cui all'art.51 del D.L. 507/93.

Art.29

Sanzioni amministrative e pecuniarie

Oltre alle soprattasse ed interessi previsti all'art.53 del D.L. 507/93, vengono stabilite le seguenti:

- Per le violazioni dell'art. 6, 1° comma, del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di L.100.000 e massima di L.1.000.000;
- Per le violazioni delle altre norme contenute nel presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima di L.25.000 e massima di L.500.000.
- La determinazione e le applicazioni delle sanzioni di cui sopravviene secondo la disciplina di cui alla Legge 689/81.

TITOLO III°

Modalità di esecuzione del servizio a norme finali

Art.30 Principi generali

In conformità all'art.52 del D.L. 507/93 il servizio di accertamento e riscossione della tassa può essere esercitato nelle seguenti forme:

- a) in forma diretta;
- b) in concessione a privati;
- c) in concessione ad apposita azienda speciale di cui all'art.22, comma 3 lettera c) Legge 142/90.

Ove l'Amministrazione comunale intenda avvalersi nelle forme di cui alle lettere b) e c) la relativa scelta deve essere preceduta da apposito studio comparativo che dimostri essere quella prescelta la forma più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, cumulativamente considerati.

Quanto alle modalità di scelta del concessionario si procederà mediante gara di evidenza pubblica per l'ipotesi di cui alla lett. b) e in forma di affidamento diretto in caso di costituzione dell'azienda speciale.

In conformità all'art.52 valgono per le forme di gestione affidate a terzi gli art. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 del D.L. 507/93.

Art.31 Deliberazioni di affidamento della gestione in concessione

In caso di gestione in concessione, sia che venga affidata a soggetti terzi che ad azienda speciale, la deliberazione con la quale viene effettuata tale scelta, deve essere accompagnata oltre che dallo studio comparativo della varie forme di gestione di cui all'art. 30 del presente Regolamento, da tutti i documenti da porsi a base del rapporto fra Comune e concessionario, sia nella fase di scelta del contraente che nella fase successiva del rapporto di concessione.

In particolare dovranno essere approvati in conformità all'art. 56 della Legge 142/90 il disciplinare tecnico amministrativo, lo schema di contratto, la lettera di invio in caso di procedimento di evidenza pubblica con l'indicazione delle modalità di scelta del contraente la lettera di invito alla gara eventuale di prequalificazione.

Art.32 Controlli

In caso di gestione in concessione del servizio di accertamento e riscossione della TOSAP l'Amministrazione si riserva ogni più ampio diritto di ispezione e controllo, nonché di esame

della documentazione della gestione affidata, con facoltà di richiedere notizie e documentazione.

A tale proposito semestralmente il funzionario responsabile dovrà verificare la gestione affidata a terzi, rimettendo apposita relazione alla Giunta Municipale illustrativa in ordine all'andamento del servizio dalla quale emerga accertata:

- la tempestività dei versamenti al Comune;
- la regolarità nell'applicazione delle tariffe;
- il rispetto di tutti gli obblighi contrattuali.

Art.33

Funzionario responsabile

Ai sensi dell'art.54 del D.L. 507/93 la Giunta Municipale designa il funzionario responsabile della tassa per l'occupazione degli spazi e aree pubbliche, al quale competono tutte le funzioni previste dalla suddetta disposizione legislativa nonché quelle previste dal seguente Regolamento ove non attribuito espressamente ad altro organo comunale.

Ai fini della suddetta individuazione, si dovrà tenere di conto delle mansioni di cui ai vigenti accordi di lavoro nel rispetto dei relativi profili professionali.

Art.34

Norme finali

Per quanto non previsto dal seguente Regolamento valgono le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 507/93 e successive modificazioni.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con il presente Regolamento che avrà piena attuazione dopo intervenuta la prescritta approvazione e pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi. È abrogato il Regolamento per l'approvazione della tassa sulle occupazioni del suolo pubblico deliberato dal Consiglio Comunale il 18/05/1963 n. 47 sono altresì abrogate le altre disposizioni in materia contrarie e comunque a quelle del presente regolamento.

TARIFFE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

OCCUPAZIONI PERMANENTI

a) Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico sottostanti e soprastanti il suolo stesso

Per ogni metro quadrato e per anno:

Categoria prima	€ 25,496
Categoria seconda	€ 7,649

b) Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 70%)

Categoria prima	€ 7,649
Categoria seconda	€ 2,295

c) Occupazioni con passi carrabili, anche quelli che servono di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 50%)

Categoria prima	€ 12,748
Categoria seconda	€ 3,824

d) Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 50%)

Categoria prima	€ 12,748
Categoria seconda	€ 3,824

e) Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che risultano non utilizzati e, comunque, di fatto non utilizzati.-

Categoria prima	€ 2,550
Categoria seconda	€ 0,765

f) Occupazione con autovetture adibite a trasporto pubblico

Per ogni metro quadrato e per anno

Categoria prima	€ 25,496
Categoria seconda	€ 7,649

h) Occupazioni realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi

La tassa è dovuta nella misura annua complessiva di €. 25,82 a prescindere € **25,820** dall consistenza delle occupazioni

i) Occupazioni di suolo e soprasuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi

Per ogni apparecchio e per anno

Centro abitato	€ 14,998
Zone limitrofe	€ 11,248
Frazioni sobborghi zone periferiche	€ 7,499

l) Distributori di carburanti Occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore a 4 metri quadrati.-

La tassa è applicata per i distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3000 litri

Per ogni distributore e per anno:

Centro abitato	€ 44,994
Zone limitrofe	€ 37,495
Frazioni	€ 22,497
Sobborghi e zone periferiche	€ 7,499

Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulle misure della capacità

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazioni di mille litri negli altri serbatoi.- Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di mq. 4, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base a criteri e alle tariffe normali

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

TARIFFA TOSAP TEMPORANEA							
TARIFFA BASE GENERICA				Occupazioni di suolo pubblico e di spazi soprastanti e sottostanti il suolo medesimo - Tariffa giornaliera per mq:			
categoria 1^		10%	=	10%	10%	20%	=
L. 2.000	€ 1,033	€ 1,136	€ 1,136	€ 1,250	€ 1,375	€ 1,650	€ 1,650
categoria 2							
L. 600	€ 0,310	€ 0,341	€ 0,341	€ 0,375	€ 0,412	€ 0,495	€ 0,495

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle 2 categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata:

fino a 6 ore

categoria 1^		10%	=	10%	10%	20%	=
L. 1.700	€ 0,878	€ 0,966	€ 0,966	€ 1,062	€ 1,169	€ 1,402	€ 1,402
categoria 2							
L. 510	€ 0,263	€ 0,290	€ 0,290	€ 0,319	€ 0,351	€ 0,421	€ 0,421

oltre 6 fino a 12

categoria 1^		10%	=	10%	10%	20%	=
1800	€ 0,930	€ 1,023	€ 1,023	€ 1,125	€ 1,237	€ 1,485	€ 1,485
categoria 2							
540	€ 0,279	€ 0,307	€ 0,307	€ 0,337	€ 0,371	€ 0,445	€ 0,445

oltre 12 fino a 24

categoria 1^		10%	=	10%	10%	20%	=
L. 2.000	€ 1,033	€ 1,136	€ 1,136	€ 1,250	€ 1,375	€ 1,650	€ 1,650
categoria 2							
L. 600	€ 0,310	€ 0,341	€ 0,341	€ 0,375	€ 0,412	€ 0,495	€ 0,495

Fino a 14 giorni

categoria 1^		10%	=	10%	10%	20%	=
L. 2.000	€ 1,033	€ 1,136	€ 1,136	€ 1,250	€ 1,375	€ 1,650	€ 1,650
categoria 2							
L. 600	€ 0,310	€ 0,341	€ 0,341	€ 0,375	€ 0,412	€ 0,495	€ 0,495

Oltre 14 giorni - RIDUZIONE 50%

categoria 1^		10%	=	10%	10%	20%	=
L. 1.000	€ 0,516	€ 0,568	€ 0,568	€ 0,625	€ 0,687	€ 0,825	€ 0,825
categoria 2							
L. 300	€ 0,155	€ 0,170	€ 0,170	€ 0,187	€ 0,206	€ 0,247	€ 0,247

CON TENDE - RIDUZIONE 70%

categoria 1^		10%	=	10%	10%	20%	=
L. 600	€ 0,310	€ 0,341	€ 0,341	€ 0,375	€ 0,412	€ 0,495	€ 0,495
categoria 2							
L. 180	€ 0,093	€ 0,102	€ 0,102	€ 0,112	€ 0,124	€ 0,148	€ 0,148

FIERE E FESTEGGIAMENTI - AUMENTO DEL 50%

fino a 6 ore

categoria 1^			10%	=	10%	10%	20%	=
L.	2.550	€ 1,317	€ 1,449	€ 1,449	€ 1,594	€ 1,753	€ 2,103	€ 2,103
categoria 2								
L.	765	€ 0,395	€ 0,435	€ 0,435	€ 0,478	€ 0,526	€ 0,631	€ 0,631

oltre 6 fino a 12

categoria 1^			10%	=	10%	10%	20%	=
L.	2.700	€ 1,394	€ 1,534	€ 1,534	€ 1,687	€ 1,856	€ 2,227	€ 2,227
categoria 2								
L.	810	€ 0,418	€ 0,460	€ 0,460	€ 0,506	€ 0,557	€ 0,668	€ 0,668

oltre 12 fino a 24

categoria 1^			10%	=	10%	10%	20%	=
L.	3.000	€ 1,549	€ 1,704	€ 1,704	€ 1,875	€ 2,062	€ 2,475	€ 2,475
categoria 2								
L.	900	€ 0,465	€ 0,511	€ 0,511	€ 0,562	€ 0,619	€ 0,742	€ 0,742

ATTR. GIOCHI E DIV. SPETT. VIAGGIANTE - 80%

Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa base è ridotta dell' 80%

fino a 6 ore

categoria 1^			10%	=	10%	10%	20%	=
L.	340	€ 0,176	€ 0,193	€ 0,193	€ 0,212	€ 0,234	€ 0,280	€ 0,280
categoria 2								
L.	102	€ 0,053	€ 0,058	€ 0,058	€ 0,064	€ 0,070	€ 0,084	€ 0,084

oltre 6 fino a 12

categoria 1^			10%	=	10%	10%	20%	=
L.	360	€ 0,186	€ 0,205	€ 0,205	€ 0,225	€ 0,247	€ 0,297	€ 0,297
categoria 2								
L.	108	€ 0,056	€ 0,061	€ 0,061	€ 0,067	€ 0,074	€ 0,089	€ 0,089

oltre 12 fino a 24

L.	400	€ 0,207	€ 0,227	€ 0,227	€ 0,250	€ 0,275	€ 0,330	€ 0,330
categoria 2								
L.	120	€ 0,062	€ 0,068	€ 0,068	€ 0,075	€ 0,082	€ 0,099	€ 0,099

AMBULANTI P.E. P.A. - RIDUZIONE 50%

Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe base sono ridotte del 50%

fino a 6 ore

categoria 1^			10%	=	10%	10%	20%	=
L.	850	€ 0,439	€ 0,483	€ 0,483	€ 0,531	€ 0,584	€ 0,701	€ 0,701
categoria 2								
L.	255	€ 0,132	€ 0,145	€ 0,145	€ 0,159	€ 0,175	€ 0,210	€ 0,210

oltre 6 fino a 12

categoria 1^		10%	=	10%	10%	20%	=
L. 900	0,465	0,511	0,511	0,562	0,619	0,742	0,742
categoria 2							
L. 270	€ 0,139	€ 0,153	€ 0,153	€ 0,169	€ 0,186	€ 0,223	€ 0,223

oltre 12 fino a 24

categoria 1^		10%	=	10%	10%	20%	=
L. 1.000	€ 0,516	€ 0,568	€ 0,568	€ 0,625	€ 0,687	€ 0,825	€ 0,825
categoria 2							
L. 300	€ 0,155	€ 0,170	€ 0,170	€ 0,187	€ 0,206	€ 0,247	€ 0,247

ATTIVITA' EDILIZIA -50%

Per le occupazioni realizzate perm l'esercizio dell'attività edilizia, le tariffe base sono ridotte del 50%

fino a 6 ore

categoria 1^		10%	=	10%	10%	20%	=
L. 850	€ 0,439	€ 0,483	€ 0,483	€ 0,531	€ 0,584	€ 0,701	€ 0,701
categoria 2							
L. 255	€ 0,132	€ 0,145	€ 0,145	€ 0,159	€ 0,175	€ 0,210	€ 0,210

oltre 6 fino a 12

categoria 1^		10%	=	10%	10%	20%	=
L. 900	€ 0,465	€ 0,511	€ 0,511	€ 0,562	€ 0,619	€ 0,742	€ 0,742
categoria 2							
L. 270	€ 0,139	€ 0,153	€ 0,153	€ 0,169	€ 0,186	€ 0,223	€ 0,223

oltre 12 fino a 24

categoria 1^		10%	=	10%	10%	20%	=
L. 1.000	€ 0,516	€ 0,568	€ 0,568	€ 0,625	€ 0,687	€ 0,825	€ 0,825
categoria 2							
L. 300	€ 0,155	€ 0,170	€ 0,170	€ 0,187	€ 0,206	€ 0,247	€ 0,247

MANIFESTAZIONI POLITICHE CULTURALI O SPORTIVE - 80%

Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80%

fino a 6 ore

categoria 1^		10%	=	10%	10%	20%	=
L. 340	0,176	0,193	0,193	0,212	0,234	0,280	0,280
categoria 2							
L. 102	€ 0,053	€ 0,058	€ 0,058	€ 0,064	€ 0,070	€ 0,084	€ 0,084

oltre 6 fino a 12

categoria 1^		10%	=	10%	10%	20%	=
L.	360	€ 0,186	€ 0,205	€ 0,205	€ 0,225	€ 0,247	€ 0,297
categoria 2							
L.	108	€ 0,056	€ 0,061	€ 0,061	€ 0,067	€ 0,074	€ 0,089

oltre 12 fino a 24

categoria 1^		10%	=	10%	10%	20%	=
L.	400	€ 0,207	€ 0,227	€ 0,227	€ 0,250	€ 0,275	€ 0,330
categoria 2							
L.	120	€ 0,062	€ 0,068	€ 0,068	€ 0,075	€ 0,082	€ 0,099

- **Per le occupazioni temporanee di suolo per i fini di cui all'art. 46 del D. Lgs. 507/93 si rimanda alla normativa di cui all'art. 46 D. Lgs 507/93 e succ. mod.**
- **Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, si applica la tariffa base**
- **La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore al mese o che hanno carattere ricorrente sono ridotte del 50%.-**
- **Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%**
- **Le frazioni inferiori al mq. O al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura di misura inferiore al mq. O al metro lineare, la stessa si determina autonomamente per ciascuna di esse.-**
- **Le superfici eccedenti i 1000 mq. Per le occupazioni temporanee permanenti sono calcolate in ragione del 10%.-**
- **Le superfici occupate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente i 100 Mq e fino a 1000 mq. E del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.**